C O M U N E DI C A S T R O
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **17** del 28-07-2026

Oggetto: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Art. 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025, e art. 10-quin= quies, D.L. n. 38/2026, convertito con L. n. 88/ 2026 ss.mm.ii.

L'anno duemilaventisei il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straord.urgenza ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Presiede la Seduta il Sindaco Coluccia Luigi.
All'appello risultano:

Coluccia Luigi	**P**	**CAPRARO Amedeo**	**P**
SCHIFANO Giuseppe	**P**	**VIZZI Nadia**	**P**
PILON Liliana	**P**	**PERSANO Raffaella**	**P**
COLUCCIA Giuseppe	**P**	**CARROZZO Cirino**	**P**
SCHIFANO Silvano	**P**	**FERSINI Viviana Maria Cristina**	**P**
CARROZZO Ignazio Antonio	**P**	**SCHIFANO Fernando**	**P**
BOSCAGLIA Daniele	**P**		

ne risultano presenti n**. 13** e assenti n**. 0.**

Risultano altresì gli Assessori esterni al consiglio:

Partecipa il Segretario Aprile Graziana.
Il Presidente riconoscita la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88 e successivamente modificato dall'art. 1 sexies del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, introdotto dalla Legge di conversione 25 giugno 2026, n. 113 (GU n. 147 del 27 giugno 2026), ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali, limitando l'applicazione della cd "*rottamazione quinquies*" ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "*nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate*";

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), richiamato in premessa, dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contezioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

- il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026; Tale dichiarazione può essere integrata entro il 15 dicembre 2026;

- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;

- entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto-legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che "*I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026*";

- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *"all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,"* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero

dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad € 1.652.806,00 di cui € 1.203.386,77 a titolo di imposta e €449.419,23 per sanzioni e interessi;

- Il totale dei residui attivi iscritti nel bilancio comunale relativi alle annualità 1993 - 2018 inerenti i carichi affidati all'agente della riscossione relativi al periodo considerato è pari ad € 79.695,86;

- L'emissione di ruoli coattivi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) non ha costituito l'accertamento di una nuova entrata. Secondo il Principio Contabile All. 4/2 del D.Lgs. 118/2011, l'imposta è già stata accertata in precedenza, mentre sanzioni e interessi sono accertati per cassa al momento dell'incasso, pertanto le somme iscritte a residuo sono da ritenersi non comprensive di sanzioni e interessi;

- per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader non risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità;

- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 30/50% del valore dei carichi interessati;

- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già quasi interamente stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate compatibile con il mantenimento degli

equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti che producono maggiori riaccertamenti a bassa svalutazione, e di quelli oggetto di svalutazione prudenziale nel risultato di amministrazione;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88 e successivamente modificato dall'art. 1 sexies del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, introdotto dalla Legge di conversione 25 giugno 2026, n. 113 (GU n. 147 del 27 giugno 2026), l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. del /2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona della Dott.ssa Ornella Milo, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

VISTO Statuto, DUP, Bilancio 2026/2028

Con voti FAVOREVOLI/UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88 e successivamente modificato dall'art. 1 sexies del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, introdotto dalla Legge di conversione 25 giugno 2026, n. 113 (GU n. 147 del 27 giugno 2026) l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il *31 luglio 2026*;

3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il *31 luglio 2026*;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Indi, con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti FAVOREVOLI/UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Oggetto:	**ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Art. 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025, e art. 10-quin= quies, D.L. n. 38/2026, convertito con L. n. 88/ 2026 ss.mm.ii.**

PARERE: sulla proposta per la regolarità tecnica.

Favorevole

	Il Responsabile del servizio
Castro, 23-07-26	f.to Milo Ornella

PARERE: Favorevole sulla proposta per la regolarità contabile e copertura finanziaria.

Imp. N. _____/200_.

	Il Responsabile del Settore Finanziario
Castro, 23-07-26	f.to Ciriolo Salvatore

Sottoscritto come per legge.

Il Presidente	Il Segretario
f.to Coluccia Luigi	f.to Aprile Graziana

Registrata al n.
808
Il resp.le dell'Albo
_____

PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 29-07-2026 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 13-08-2026.

Castro, 29-07-2026

Il Segretario Comunale
f.to Aprile Graziana

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

- ❑ Che la presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000

Castro, _____

Il Segretario Comunale
f.to Aprile Graziana

Per Copia conforme all'originale

Castro, 29-07-2026

Il Segretario Comunale
Aprile Graziana

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

- ❑ Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. N. 267/2000)

Castro, _____

Il Segretario Comunale
Aprile Graziana

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ❑ E' stata affissa all'albo pretorio comunale dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza reclami.

Castro, _____

Il Segretario Comunale
Aprile Graziana